

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

28 marzo 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

A.S. 564
EMENDAMENTI SEGNALATI
28 MARZO - ORE 10

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione» con le seguenti: « il rafforzamento» e le parole da: « delle funzioni e delle attività» fino alla fine del comma con le seguenti: « di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza»

Conseguentemente:

a) Sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « alla riorganizzazione» con le seguenti: « al rafforzamento» e sopprimere il secondo e il terzo periodo

c) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d);

1.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 49, comma 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "il dipartimento della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite con le seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

1.6 (testo 2)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte le sedute della cabina di regia" e le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.";

b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizio-

ne digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."."

1.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma «3-bis», dopo le parole "categorie produttive e sociali,", ovunque ricorrano, inserire le seguenti:

"del settore bancario, finanziario e assicurativo,".

1.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "comma 3-bis" apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2021." inserire le seguenti: "Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale";

2) aggiungere in fine il seguente periodo "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e

coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento."

1.12

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, lettera d) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1 le parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle parole: "nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI"*

b) *Al comma 4, lettera e), capoverso "2", dopo le parole "L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale" inserire le seguenti: "di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 - -"*

c) *Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: "6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»" sono sostituite dalle parole "il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».*

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali."

1.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, numero 2.2., al capoverso b), aggiungere i seguenti periodi:

"In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di Regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto e sui progetti di investimento, che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. Particolare rilevanza sarà prevista per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale); all'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione; alle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico".

Art. 2

2.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.»

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):

f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e Città Metropolitane, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.

2.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e pic-

cole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma *6-bis* sono inseriti i seguenti: « *6-ter.* È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.

6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.

6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.

6-sexies. All'attuazione dei commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo:
«Sono riconosciuti ulteriori giorni alle Regioni in relazione agli interventi nei quali le stesse siano chiamate a svolgere un ruolo di soggetto attuatore di primo livello, e che, come tali, non abbiano la gestione diretta delle risorse».*

3.2

PATUANELLI, DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

3.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

"3) al comma 5) cancellare le parole:

" , in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia."

b) Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);

3.8 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO

Improponibile limitatamente alla lettera b)

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2, comma 1";*

b. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di competenza connessi all'attuazione del PNRR, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto a carico dei liberi consorzi comunali in misura necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio fino alla data di conclusione degli interventi, in tutto o in parte, finanziati con le risorse del PNRR.»*

Art. 4

4.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso "1", dopo le parole: "legge 6 agosto 2021, n. 113" inserire le seguenti: ", ai sensi del comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,";*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attua-

tori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

1-ter. All'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "personale non dirigenziale", con le seguenti: "personale dirigenziale e non";

b) al comma 7, sostituire le parole: "agli articoli 90 e 110", con le seguenti: "all'articolo 90";

c) al comma 11, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", nonché al personale dirigenziale e non degli Enti Locali."

4.10

PATUANELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato, sulla base di procedure selettive stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione."

4.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo 4, comma 1, lettera b, dopo il capoverso 1- bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, finalizzato al

concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b, alinea, le parole "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti "sono inseriti i seguenti".

4.15

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lett. b), aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente.»"

4.17 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale

per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo indeterminato, con oneri a proprio carico, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali."".

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stabilizzazione del personale assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma".

4.18

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in coerenza con il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con oneri a proprio carico, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta».

Art. 6

6.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR" con le seguenti "la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare";

b) dopo le parole "ivi compresi gli enti territoriali" inserire le seguenti "e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati";

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR."."

6.7

BEVILACQUA, Barbara FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.".

2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.»

6.9

DAMANTE, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "gestione finanziaria" inserire le seguenti parole: "e contabili".

6.0.3 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)

1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»

3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,";

2) al comma 2, dopo le parole "A tal fine, gli enti locali" sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati";

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis*. All'articolo 26, comma 7-*ter* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo complementare al PNRR (PNC)". "

6.0.7 (testo 2)

MISIANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

7.1

LIRIS, MELCHIORRE, SIGISMONDI, ORSOMARSO, BERRINO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.2

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» viene destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.3

RONZULLI, DAMIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi il progetto denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» è destinato al rinnovamento del parco autobus per il trasporto pubblico locale e regionale con nuovi autobus ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto nonché con nuovi autobus alimentati a gasolio o ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6."

7.4

PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi, anche al fine di favorire gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica ed energetica, le risorse previste all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 2 del PNC, sono destinate, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 settembre 2022, n. 290, anche ad interventi di manutenzione e riqualificazione di flotte navali adibite ad attività crocieristica. »

7.5

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli interventi del PNC destinati alle aree del terremoto del 2009 e del 2016 per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento o altri adempimenti entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'impegno delle risorse finanziarie del Fondo PNC Area Sisma.».

7.6

STEFANI, PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 370, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "nella misura del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti "nella misura del 20 per cento".»

7.7

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Al fine di incentivare e potenziare il rilancio economico e sociale delle aree danneggiate dal sisma, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con propria ordinanza può provvedere a ridestinare i finanziamenti della Macromisura A del PNC sisma alla Macromisura B del PNC sisma.»

7.12

ORSOMARSO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e

regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6».

7.0.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Caro materiali - correttivo)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole "*lavorazioni eseguite e contabilizzate*", sono sostituite dalle seguenti "*lavorazioni eseguite o contabilizzate*";

b) al comma 1, sesto periodo, le parole "*effettuate e contabilizzate*" sono sostituite dalle parole "*effettuate o contabilizzate*";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate*

a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili";

d) al comma 6-bis, primo periodo:

1) le parole "*ivi compresi quelli affidati a contraente generale,*" sono soppresse;

2) le parole "*annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50*" sono sostituite dalle seguenti "*secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*";

e) al comma 12, secondo periodo, la parola "2023" è sostituita dalle seguenti: "*2022; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato*".»

7.0.8

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

*(Disposizioni in materia di Fondo per
la prosecuzione delle opere pubbliche)*

1. All'articolo 26 del decreto legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, quinto periodo, le parole: "*che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lett. a) e b) del presente articolo per l'anno 2022*" sono soppresse;

b) al comma 6-ter, le parole "*e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7*" sono soppresse;

c) al comma 6-quater, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "*Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra*

le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa."»

7.0.11

DE POLI

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.».

7.0.13

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento del-

l'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.»

7.0.15

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi)

1. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma".

7.0.17 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.»

Art. 8

8.1

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Premettere il seguente comma:

01. È autorizzata in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, l'assunzione di ulteriore personale specializzato ed esperto, da destinare, esclusivamente, alle strutture amministrative deputate alle valutazioni d'impatto ambientale, comunque denominate, ovvero al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

8.6 (testo 2)

IRTO, MANCA

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."*

c) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75."

8.17

CANTÙ, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 3, dopo le parole "di cui al comma 4" inserire le seguenti "nonché gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";

2) Al comma 5 sostituire le parole "al comma" con le seguenti "ai commi 3 e" e dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti "e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale"

8.18

LIRIS, AMBROGIO, SIGISMONDI, LISEI, MENNUNI, NOCCO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4,» inserire le seguenti: «nonché gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,»;

b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «ai commi 3 e 4»;

2) dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «e gli enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

8.23

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI, MATERA

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, come spettanti in base all'ente di titolarità, definiti dal comma 1 dell'art. 107 del CCNL 17.12.2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti ed è applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva.».

8.26

DAMANTE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

8.32

DAMANTE

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere la lettera c);

b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: ", da parte del consiglio comunale,".

8.39

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa del segretario comunale e provinciale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562,*

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 né ai fini del calcolo trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.42

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'art. 8, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per gli anni dal 2023 al 2026, in deroga ai limiti di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114, e in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, una quota del provento annuale ivi previsto è attribuita a tutti i segretari comunali e provinciali roganti i contratti relativi ai progetti del PNRR.»

8.43

MATERA, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di progetti del PNRR, risultano altresì incentivabili con le medesime modalità le funzioni di raccordo degli strumenti di programmazione e controllo, di rogito dei contratti, l'organizzazione di tutte le tipologie di controlli riguardanti gli atti e l'andamento di ogni fase procedurale per il rispetto dei target e milestone, di ogni altra funzione organizzativa a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR.».

8.49

PATUANELLI, SIRONI

Sopprimere il comma 13.

8.50 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti: "nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.";

e dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali."

8.63

MURELLI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «*per il reclutamento del personale a tempo determinato*» sono inserite le seguenti: «, *ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro*,»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «*A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato*» sono inserite le seguenti: «, *i contratti a scopo di somministrazione di lavoro*».

c) al comma 5, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro*».".

8.72

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

"13-*bis*: Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

8.77

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

"13-*bis*: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti dagli enti locali, o da organismi da essi partecipati, che registrino un patrimonio netto consolidato non superiore del 3% rispetto al patrimonio netto dell'ente."

8.78

MAZZELLA, SIRONI, CASTELLONE

*Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente: «13-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR).».*

8.0.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

«Alla lettera a) del comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, infine, le parole: «nonché quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi e per i quali si applicano le medesime regole di ammissibilità della spesa del richiamato Piano».»

Art. 9

9.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica» sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici»;

b) le parole «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.» sono sostituite dalle seguenti: «da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia e i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi anche con riferimento ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.»

c)

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono soppresse le seguenti parole: «e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici».

9.0.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

1. All'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "30 giugno" con le seguenti "31 maggio" e le parole "15 luglio con le seguenti "15 giugno";

2) aggiungere in fine le seguenti parole "In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione".

Art. 10

10.1

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato sono aggiunte le seguenti: «, ovvero i contratti a scopo di somministrazione di lavoro,».

10.2

MANCINI, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 2 premettere il seguente: «02. All'articolo 1, comma 5, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con contratto a scopo di somministrazione di lavoro.».

10.4

STEFANI, POTENTI, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 »;

b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026 ». ".

10.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e".

Conseguentemente,

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) la Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) la Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla precedente lettera fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;"

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "non rinnovabile, della durata pari a trentasei mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";

b) al comma 2, lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse,

c) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta ";

conseguentemente alla lettera b) le parole «e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)» sono soppresse.

Art. 12

12.1

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: «da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 14

14.1

DI GIROLAMO, SIRONI, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

14.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «e delle infrastrutture» con le seguenti: "e dalla programmazione nazionale e delle infrastrutture";

3) alla lettera d), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole "a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo" con le parole "a condizione che detto progetto - se ricompreso nelle ipotesi di cui al comma 7, primo periodo - sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo";

4) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-quater», terzo periodo, sostituire le parole "le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi" con le seguenti: "le prescrizioni che, ove possibile, rendono compatibile l'opera";

5) alla lettera d), numero 2), capoverso «5-*quater*», aggiungere in fin le seguenti parole: «fatto salvo le opere pubbliche per le quali è già stato avviato l'iter di pubblicazione delle procedure di evidenza o quanto meno il dibattito pubblico»

b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC"

c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., e al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021."

14.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

14.6

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1,

i. lettera c), capoverso "Art. 18-*ter*", al comma 1, dopo le parole "competenza statale" aggiungere le seguenti "e regionale"

ii. lettera d), numero 2, capoverso "5-*bis*" dopo le parole "di cui al comma 5", aggiungere le seguenti: "per le opere di cui all'allegato II e II-*bis* della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006"

14.9

NAVE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e donne" sono sostituite dalle seguenti: ", donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e giovanile" sono inserite le seguenti: ", nonché dei lavoratori molto svantaggiati,";

3) al terzo periodo, le parole da: "una quota pari" fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: "una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati";».

14.10

MENNUNI, AMBROGIO, DE PRIAMO, MENIA, LIRIS, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 47, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai.'"

14.17

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola "anche" con le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 31, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole "per l'affidamento," aggiungere le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito";

b) all'articolo 32, comma 1, capoverso 2-bis, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "a base di gara" aggiungere le seguenti "previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) dopo le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", aggiungere le seguenti: ", prevedendo un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto definitivo".

14.22

SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso "5-bis.", sopprimere il secondo periodo;

b) al capoverso "5-quater.":

1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", quantificandone altresì i relativi costi";

2) al quarto periodo, sostituire le parole: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";

c) *sopprimere il capoverso "5-quinquies."*

14.25

LOTITO

Al comma 1, alla lettera d), punto 2), al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25."

14.29

LOTITO

Al comma 1, alla lettera e) dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

"4-bis) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente

«6-ter: «In relazione agli interventi di cui al comma 1, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dai commi 10 e 10-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono dimezzati.»"

14.31

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*di importo inferiore a 215.000 euro*"

2) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*di importo inferiore a 215.000 euro*"

14.32 (testo 2)

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";

b) alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"»;

b) al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;

c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.»

14.37

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

14.38

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui all'art. 47 e all'art. 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non trovano applicazione ai contratti aggiudicati fino all'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti PNRR, con esclusivo riferimento alle attività richiamate nel Titolo VI - Capo I - Sezione I del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

14.40

Barbara FLORIDIA, SIRONI

Sopprimere i commi 6 e 7.

14.41

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Prevvia deliberazione della Giunta comunale, il comune risponde entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura.»;

b) al comma 48, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

c) Al comma 49-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.»;

2) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.»».

14.43 (testo corretto)

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine", le parole: "e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni" sono soppresse.».

14.45

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 8, lettera a) dopo le parole "all'alinea" inserire le seguenti "le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e".

14.53

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, MAGNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, lettera b), dopo le parole "o alla tutela della salute" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. All'articolo 1, comma 375, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";

14.56

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 31, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Qualora la stazione appaltante sia un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e l'organico dell'amministrazione comunale ovvero della giunta comunale presenti le medesime carenze di cui al comma 11, primo periodo, il RUP può essere individuato anche tra liberi professio-

nisti regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali nel rispetto del possesso delle competenze e dei requisiti di cui al comma 11.»»

14.57

ANCOROTTI, AMBROGIO, DE PRIAMO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 83, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:"10-*bis*. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale, ovvero industriale, con enti universitari o di ricerca pubblica."

14.58

DAMANTE, SIRONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente: "10-*bis*. Il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, istituito presso l'ANAC, di cui al comma 10 si applica, altresì, alle start-up e alle PMI innovative che possiedano brevetti di ricerca industriale o lavorino in partnership di ricerca sperimentale ovvero industriale con enti universitari o di ricerca pubblica."»

14.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

"Articolo 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Al comma 10-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sostituire le parole: "del 30 per cento" con le seguenti: "del 10 per cento".

14.0.3

DE PRIAMO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO, LIRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-*bis*.

(Semplificazione delle procedure amministrative per il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta)

1. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/90. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.»

14.0.5

MANCA, FINA

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazio-

ne presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.

2. L'articolo 26, comma 6-*bis*, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma."»

14.0.8

DAMIANI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis* (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma)

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.»

Art. 15

15.2

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o finalità istituzionali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede con il proprio patrimonio.»

b) Al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: «L'Istituto per il credito sportivo assiste il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, supportando entrambi nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.»

15.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti, gli immobili di proprietà dello Stato e/o di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi o strutture universitarie oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia e fatto salvo il diretto coinvolgimento del MIUR, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 50% del quadro economico

degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione anche nell'ottica della rigenerazione urbana, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, nonché' con le risorse finanziate dal PNRR».

15.5

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso alla pratica sportiva che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possono essere adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.»

15.0.1

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 15-bis

(Contributo dell'Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC)

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal

Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31.12.2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al precedente comma i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

3. L'Agenzia del demanio, di concerto con la competente Amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della Cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto decreto legislativo n. 42 del 2004.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, vincoli, oneri e pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti Locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo

oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5.

7. I beni di cui al comma 1 possono comunque essere concessi o locati, a titolo gratuito a Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane sino a che permanga l'utilizzo per le finalità dell'intervento del quale l'ente richiedente il bene sia risultato soggetto attuatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. In caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, di revoca ovvero di recupero del finanziamento di cui l'ente è risultato attuatore, gli effetti della locazione ovvero della concessione cessano di diritto.

8. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli Enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene ovvero della sua concessione o locazione gratuita, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, commi da 162 a 170 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano."

Art. 17

17.1

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole «al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» inserire le seguenti «che siano scaduti al 31 dicembre 2022, presentino capienza economica e non siano stati ancora sostituiti da nuovi Accordi quadro, nonché quelli»

17.6

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in materia di finanza di progetto"

17.7

BORGHESI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: ". Semplificazione in materia di finanza di progetto".

17.8

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.»

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere il seguente periodo: "Semplificazione in materia di finanza di progetto"

17.9

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Semplificazioni in materia di finanza di progetto»

17.12

MENNUNI, SCURRIA, AMBROGIO, LIRIS, LISEI, NOCCO

Al comma 3 dopo le parole «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» aggiungere il seguente periodo «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte di CONSIP S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dei requisiti previsti all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o, in alternativa, ».

Art. 18

18.2

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere il comma 1.

18.4

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta".

18.7 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso degli stessi».

18.9

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole «apposita richiesta» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

b) Al comma 3 dopo le parole «preventiva comunicazione» sono aggiunte le seguenti «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Dopo l'art. 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis

(Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza)

1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del Genio Civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita l'inizio dei relativi lavori."

2. Conseguentemente, l'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è abrogato.";

d) Al comma 7 prima delle parole "per la realizzazione delle infrastrutture" sono aggiunte le seguenti "Dopo l'art. 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è aggiunto il seguente: 54-*bis*»»

18.14

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-*septies*."

18.19

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previo versamento di un contributo *una tantum* determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto del progressivo spegnimento delle frequenze entro la suddetta data.».*

18.26

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessantacinque";».

18.33 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le opere di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relative agli interventi rilevanti e agli interventi di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi rilevanti e di minore rilevanza di cui agli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 45, comma 5 e all'articolo 49 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

18.36

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 7, sostituire le parole «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» con le seguenti «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

18.38

MANCA

*Dopo il comma 10 inserire il seguente: « 10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di cui all'art. 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di di-*

gitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27 comma 2-*bis* del decreto- legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autoretà ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»"

18.43

DE POLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove ricorra, dopo la parola "PEC", aggiungere le seguenti parole:

"o portale telematico di riferimento".

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

4."la PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."

18.44

SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "PEC", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: "o portale telematico di riferimento".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia."».

18.53 (testo 2)

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G *backhauling* ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

18.56

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis. Al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, all'Allegato A, capoverso «A.8.» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità».

11-ter. Fino al 31 dicembre 2026 per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati da parte di armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, delle dimensioni massime di cm 120 di altezza, cm 70 di larghezza e cm 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni larga 2 m purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

18.0.4 (testo 2)

LOMBARDO, PAITA, FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18 bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».

18.0.5

BORGHESE, LIRIS, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Articolo 18 Bis

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3% delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee."

Art. 19

19.1

DAMIANI

All'articolo 19, comma 2, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024», aggiungere le parole:

«il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. In deroga a quanto previsto dall'Allegato I bis, sono demandati alla competenza della Commissione VIA-VAS gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione relativi ad impianti per la produzione di energia eolica o solare non comportanti anche l'installazione o la modifica di impianti di accumulo di energia o la produzione di vettori energetici, ove da sottoporre a valutazione di impatto ambientale."».

19.3 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FINA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c) e dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) A decorrere dall'annualità 2023, all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sono inserite le parole "e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale", e le parole "per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del" sono sostituite dalle parole "dal";».

19.4

DAMANTE, SIRONI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

19.8

DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: "la quale deve esprimersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Per i soli impianti, le opere ed infrastrutture, e per le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del presente decreto e per gli interventi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, decorso inutilmente anche il termine di cui al periodo precedente, il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato in cui si attesta l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 25. Entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'autorità competente, qualora riscontri la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero nel provvedimento di VIA, procede ai sensi del comma 2 dell'articolo 29. Qualora l'autorità competente non si esprima ai sensi del periodo precedente, l'ottemperanza si intende verificata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni false o mendaci del professionista abilitato, resta salva la possibilità per l'autorità competente di informare l'autorità giudiziaria e l'ordine di appartenenza. Nei casi in cui l'ottemperanza sia stata verificata ai sensi del quarto

periodo, resta salva la possibilità per la sola autorità competente di revocare, entro dodici mesi dalla conclusione del procedimento di verifica dell'ottemperanza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero il provvedimento di VIA, qualora attesti la presenza di elementi falsi e mandaci nella dichiarazione di cui al terzo periodo, con la conseguente impossibilità, per il proponente, di ripresentare nuovamente l'istanza per il progetto interessato.»

Art. 20

20.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, capoverso "2", dopo le parole: "previsti dal PNRR" inserire le seguenti "sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero".

Art. 21

21.1

SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella Missione 5.

2-ter. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.

2-quater. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

2-quinquies. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto- legge 31 maggio 2021, n 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.»

21.2

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità e del medesimo Ufficio, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera *a)*, al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.»;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-*bis.* Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».

21.3

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «2-*bis.* Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della

fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana », che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.»

Art. 24

24.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", laddove ancora disponibili" e al comma 2, capoverso "1-bis", dopo le parole "interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1," inserire le seguenti: "nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,".

24.6

DAMANTE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, capoverso«1 bis», dopo le parole:«interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» inserire le seguenti:«, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,».

24.11

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "rientranti nel PNRR" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.";

c) al comma 4, le parole: "ivi richiamate" sono sostituite dalle seguenti: "rientranti nel PNRR";

d) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 gennaio 2023.";

c) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "diciassette mesi"».

24.13

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere, in fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

24.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti ", fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,".

24.17

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «di importo inferiore a 215.000 euro» con le seguenti « di importo inferiore a 150.000 euro».

24.21

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei *target* relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.0.1

MALPEZZI, D'ELIA, RANDO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Interventi di realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi)

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di ambienti di apprendimento innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, in particolare per rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado, nell'ambito delle misure relative all'investimento 3.2 della Missione 4, Componente 1, e a valere sulle risorse previste per l'attuazione delle medesime, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la realizzazione di ambienti di appren-

dimento modulari, flessibili, reversibili destinati a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi nell'ambito delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), denominati "Eureteka".

2. I progetti presentati per la selezione devono riguardare la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili, i quali potranno essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, adattandosi ai contesti sul piano architettonico e funzionale e in base alle specifiche esigenze climatiche. Gli ambienti di apprendimento dovranno prevedere modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale, denominati *cloud* e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento.

3. Il concorso è indetto mediante avviso pubblico dal Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152, in quanto compatibili."

Art. 25

25.2 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-*bis*. - *(Scuola di alta formazione dell'istruzione)* - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione generale,

la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."."

25.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole «qualificata esperienza manageriale» inserire le seguenti: «, nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del Direttore generale, rendendo pubblici il profilo da*

reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i *curricula* dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-*bis*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai *curricula* dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. Il Ministro dell'Istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto.».

Art. 26

26.1

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 14, comma 6-*duodevicies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»".

26.3

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il titolare del contratto può optare per il regime a tempo definito e, nell'ambito delle risorse disponibili, per il regime a tempo pieno. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio ovvero, nel caso di inferiore durata residua del contratto, fino al termine di quest'ultimo.».

26.4 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale.»;

b) al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un importo non superiore al due per cento».

26.6

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale

di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

«*a-bis*) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo.»

Art. 27

27.2

BASSO

Al comma 4, dopo le parole "gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218," inserire le seguenti "gli organismi di ricerca che ricevono fondi ordinario dai rispettivi Ministeri vigilanti,".

27.0.1

LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca a carattere non strumentale)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. *La procedura di cui al comma 3 si ap-*

plica agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca fino all'importo di duecentoquindicimila euro".»

Art. 28

28.1

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*ter*

*(Regime autorizzatorio per l'esercizio
di una struttura residenziale universitaria)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.2

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-*ter*

*(Regime autorizzatorio per l'esercizio
di una struttura residenziale universitaria)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria dalle risorse di cui all'articolo 1-*bis* è soggetta al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, lett. f), della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28.0.2

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

1. In attuazione di quanto previsto nella Missione 4, Componente 1.3, Investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di potenziare ulteriormente nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), favorendo l'accesso delle studentesse ai corsi di laurea e ai percorsi di istruzione e formazione terziaria relativi alle predette discipline, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinato a finanziare borse di studio in favore delle studentesse capaci e meritevoli, a copertura dei costi, tasse e oneri d'iscrizione e frequenza comunque denominati.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, sono determinati gli importi massimi e i criteri per l'assegnazione delle borse di studio, sulla base di principi che premiano il merito e tengano conto delle eventuali situazioni di divario territoriale nell'accesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - investimento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei limiti delle risorse previste per lo stesso, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e per la eventuale quota residua a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al Titolo I, dopo le parole "in materia di" sono inserite le seguenti: "di istruzione,".

Art. 29

29.4

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, MUSOLINO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n. 558 del 2018.".

29.6

Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 29, comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: "e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e dopo il secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della precitata ordinanza n.558 del 2018."

29.7

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n.178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziare per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.».

29.8

PETRUCCI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«La rimodulazione delle risorse prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 è finalizzata a destinare maggiori fondi agli interventi non strutturali identificabili in presidi di ambito territoriale omogeneo».

29.0.2

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire il coordinamento e il raccordo necessario per fare affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata « Struttura », incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e, in deroga all'articolo

7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2026.

3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriali proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

b) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

Art. 30

30.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole "opere pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture";

0a-bis) al comma 136-bis,

1) al primo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili";

2) al secondo periodo, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti: "o le forniture" e le parole "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo"

0a-ter) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente: "136.ter *Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.*"

30.2

SILVESTRO

Al comma 1, lett. a), capoverso «Art. 139-quater», dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

«A tal fine istanze per l'anno 2023 saranno riaperte con apposito bando predisposto dal Ministero dell'Interno per consentire la partecipazione dei comuni non beneficiari dello scorrimento».

30.3

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 143, terzo periodo, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "sei mesi".»

30.0.1

MUSOLINO, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 marzo 2023.";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 30 aprile 2023".».

Art. 31

31.1 (testo 2)

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'affidamento," inserire le seguenti: "sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente*: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";

b) al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis.", apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), al sesto periodo, sostituire le parole*: "quantificandone i relativi costi" *con le seguenti*: "ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";

2) *alla lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole*: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato", *con le seguenti*: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";

3) *alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

31.6

DE POLI

Al comma 6, lettera d) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.8

MENNUNI, DE PRIAMO, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore a soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tali numeri soggetti idonei."

31.10

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso "425-ter".

31.11

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario all'attuazione degli interventi finanziati dai precedenti commi, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo, al supporto ed alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295».

31.12

LOTITO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto

cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 1.

9. Ai fini di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.1

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'art. 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55».»

31.0.3

LOTITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, "Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle strut-

ture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia" della Diga di Ripaspaccata in agro del Comune di Montaquila (IS), è autorizzata in favore della Regione Molise la spesa 21.1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 33

33.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1), aggiungere , in fine, il seguente periodo:* "e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.";

b) *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. All'articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole "di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata" sono inserite le seguenti: "e di personale, anche posto in quiescenza, specificamente individuato, dell'amministrazione centrale o territoriale interessata," e, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il personale di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata di cui al periodo precedente può continuare a svolgere la propria attività presso la struttura di appartenenza. Il Commissario stipula con l'Amministrazione di appartenenza del dipendente una apposita convenzione per disciplinare modalità e tempi per l'espletamento dell'incarico di supporto al Commissario.".

33.5

LOTITO

Al comma 1, lettera a), al punto 5) le parole: "secondo e terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo e quarto periodo".

33.6

LIRIS, AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI, SIGISMONDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalle seguenti: «Al»;

b) al comma 5-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con il decreto di nomina è stabilito l'eventuale compenso del Commissario straordinario in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse del Fondo di cui al secondo periodo del presente comma. Il Commissario straordinario per la realizzazione dei progetti e degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle società di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del citato decreto - legge n. 77 del 2021, delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

c) al comma 5-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione dell'elenco delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere

essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. L'elenco delle opere è approvato con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

d) dopo comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

1) «5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5 - bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.»;

2) «5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5 - ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5 - ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

33.7

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso per il Commissario, ove previsto, è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della quota percentuale definita con il decreto di cui al primo periodo.»

33.13

POTENTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della strada statale n. 68 tra Volterra e Mazzolla e nel tratto Montemiccioli - Castel San Gimignano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede a tutte le iniziative necessarie per assicurare l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in esercizio antecedentemente all'apertura al pubblico degli scavi dell'anfiteatro romano prevista entro il 2027. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.»

33.0.1

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di programmi di intervento strategico)

1. Al fine di garantire la pronta realizzazione dei traguardi e obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere. 4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

6. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

- c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi;
 - d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;
 - e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;
 - f) valutazione dei costi;
 - g) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata.
-

33.0.2

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. In sede di aggiornamento dei cronoprogrammi ai sensi dell'articolo 7, in considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del medesimo decreto legge, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025 e le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'acquisto di autobus ad alimentazione ibrida.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo provvedono le amministrazioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 34

34.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 34-bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate

dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 38

38.1 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO

All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "può concedere" con le seguenti: "concede";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiun-

gimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»

c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023".»

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."

4-quater. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento»";»

38.10

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*I-bis.* Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione giudiziale. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.».

38.11

DE POLI

«Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"*4-bis.* Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14."

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-*undecies*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio."».

38.15

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 63, comma 1 dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «relativamente ai crediti fiscali» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

b) all'art. 63, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «*Per i Tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni l'adesione alla proposta è espressa dai competenti uffici delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

c) all'art. 63, comma 2-*bis*, dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*» e dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte «, *delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni*»;

d) all'art. 88, comma 1, dopo le parole «amministrati dalle agenzie fiscali» sono aggiunte le parole «, *delle regioni, delle province, delle città*

metropolitane e dei comuni» e dopo le parole «e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie» sono aggiunte «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;

e) all'art. 88, comma 2, dopo le parole «relativamente ai crediti tributari» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;

f) all'art. 88, comma 2 bis, dopo le parole «in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;

g) all'art. 88, comma 2 bis, dopo le parole «la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione» sono aggiunte le parole «, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni»;

h) all'art. 88 comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «*Per i tributi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento*».

38.16

ZANETTIN, DAMIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le banche e gli intermediari finanziari, anche in caso di conferma delle misure protettive, possono unilateralmente sospendere l'adempimento dei contratti pendenti alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1."»

38.17

ZANETTIN, DAMIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 25-decies sostituire le parole »al cliente variazioni« con »all'affidato variazioni unilaterali«, dopo la parola »affidamenti« inserire le seguenti »al medesimo concessi«, eliminare la parola »revisioni« e aggiungere alla fine le

seguenti parole: *»mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alternativamente presso l'indirizzo eletto dall'affidato nell'ambito dei rapporti con la banca o con l'intermediario, con obbligo dell'affidato di trasmetterlo all'organo di vigilanza, o presso l'indirizzo del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.«*

38.18

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 356, comma 2, secondo periodo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202". ».

Art. 40

40.3

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e s.m., dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il giudizio di demerito richiede sempre la prova certa della data di deposito dei provvedimenti e può essere adottato solo con le garanzie del contraddittorio, nelle forme stabilite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con propria delibera, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

40.4

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale.».

Art. 41

41.1

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'Allegato II, Parte II, al punto 2) è aggiunto, in fine, il seguente: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW"»;

2) alla lettera a), sostituire le parole «6-bis)» con le seguenti «2)».

3) *al comma 1, lettera b), capoverso "6-bis" aggiungere in fine le seguenti parole:* Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;"

4) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:* "b bis): all'allegato VIII alla parte seconda, lettera C, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale.»".

5) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) Al punto 1 dell'Allegato II bis alla Parte II è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW".

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo la parola "idrogeno", sono aggiunte le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,";

2) alla lettera b), dopo le parole "infrastrutture connesse", sono aggiunte le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

3) alla lettera c), numero 2), dopo le parole "di cui al numero 1)" sono aggiunte le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla parte II del medesimo decreto legislativo";

4) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: "2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale";

5) alla lettera d), alinea, dopo le parole "fonti rinnovabili", sono aggiunte le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione"».

c) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 20, comma, 8 dopo la lettera c-*quater*) è aggiunta la seguente: "c-*quinquies*). esclusivamente per gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro e per le relative opere di connessione: 1) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; 2) le zone e le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati. 2) dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente: "22-bis (Procedure semplificate per l'installazione di impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile nelle aree classificate idonee) 1. Sono installabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-bis, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile a prescindere dalla potenza nominale dei medesimi, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante pro-

cessi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro nonché per le relative opere di connessione alla rete da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-*quinquies*). Le opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al primo periodo costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali.

41.3

SIRONI, CASTELLONE

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole "ovvero rinnovabile" con le seguenti: "da elettrolisi dell'acqua".

41.6 (testo 2)

TREVISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole "punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)"; dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";

dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW».";

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinnea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) *alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: "*, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) *alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";*

d) *alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";*

e) *alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".»*

Art. 42

42.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Interventi di rinaturazione dell'area del PO)

1. Gli interventi di cui alla missione 2, componente 4, Investimento 3.3 del PNRR compresi nel programma d'azione per la Rinaturazione dell'area del Po, approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, 2 agosto 2022, n.96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle eventuali concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.

2. Per le finalità dell'investimento 3.3 M2C4 i mancati introiti alla finanza pubblica derivanti dalla eventuale revoca delle concessioni demaniali,

sono compensati dai servizi ecosistemici prodotti dalla realizzazione degli interventi.

3. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO, come soggetto interregionale, adotta un proprio prezzario redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, assimilabile ai prezzari ufficiali regionali, ai fine di garantire di principi generali di trasparenza e omogeneità del funzionamento della pubblica amministrazione.

4. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dell'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'AIPo può incrementare oltre il limite di cui all'art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75 l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 10% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, anche in deroga al limite di spesa complessiva per il personale.

5. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPO può procedere all'incremento di cui al comma 4 qualora nell'anno precedente a quello di riferimento soddisfi il requisito del rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, AIPo prevede nel proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017 n. 75.

7. AIPo, per gli anni dal 2023 al 2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. »

42.3 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, in complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4, Riforma 4.2, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

Art. 43

43.0.2

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-*bis*

(Disposizioni in materia di sistemi di teleriscaldamento)

1. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici-, all'Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente - sono assegnate ulteriori risorse pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e ad euro 53 milioni per l'anno 2026 finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e a 53 milioni per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190."

Art. 44

44.2 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti».

2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190."

Art. 45

45.1

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: "490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.2

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazio-

nali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 45 dopo le parole «inquinamento atmosferico» sono aggiunte le seguenti «e per il funzionamento del Fondo italiano per il Clima.».

45.4

ROMEO, GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2 bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

45.6

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis*. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1 aprile 2008.

2-ter. I crediti di cui al comma 2 bis non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

2-quater. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei

commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

45.0.5

DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può delegare al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, una parte o la totalità dei compiti e delle funzioni a esso assegnati in qualità di amministrazione titolare di investimenti del PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, della piena responsabilità attuativa degli investimenti stessi, nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alla copertura degli oneri sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti che presentano istanza di ammissione alle relative agevolazioni, nella misura massima dell'1 per cento delle agevolazioni medesime. Qualora i corrispettivi di cui al secondo periodo non siano sufficienti a coprire i costi sostenuti dal GSE, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE".».

Art. 46

46.1

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

46.4

PAITA, LOMBARDO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "*5-bis*. In deroga al comma 1, le cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per donazione, eredità o legato sono beni culturali qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13. Il donatario, l'erede e il legatario trasmettono al Ministero, entro quindi giorni, una comunicazione che attesti il trasferimento della proprietà e che contenga le informazioni di cui all'articolo 59, comma 4.»

b) alla lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo le parole "cose indicate all'articolo 10, comma 1," sono inserite le seguenti "e ad esclusione delle cose di cui al comma *5-bis* del medesimo articolo,»;

46.5

LOTITO

Al comma 5, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

- Al punto 1), le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di novanta giorni";

- Al punto 2) le parole "che provvede entro i successivi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che provvede d'ufficio entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni".

Art. 47

47.3

TERNULLO, DAMIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

»7. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, che alla data del 1 marzo 2023 non sono ancora entrati in esercizio, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'art.7 del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

8. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1.1.2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1 agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

47.4

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse».

47.7

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

"01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "atti o provvedimenti attuativi" con le seguenti: "provvedimenti applicativi a contenuto generale";

c) al comma 3:

1) alla lettera b), sostituire le parole: "qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-*bis* che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dai casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA."";

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.".

47.13 (testo 3)

DREOSTO, Claudio BORGHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),"»;

2) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1»:

1) sopprimere le parole: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;

c) al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 22, comma 1-bis, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale".»;

4) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le se-

guenti "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse"»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.»

47.14

MANCA

All'articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), numero 2) premettere il seguente: "02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h); "

b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4, con legge regionale ovvero a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo, non pregiudica i diritti ed i legittimi affidamenti conseguenti alla presentazione di istanze per la realizzazione di impianti in aree individuate come idonee ai sensi del comma 8 del presente articolo"».

b) al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis", comma 1, le parole "e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie" sono soppresse e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20.».

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico di competenza dell'ente responsabile al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 3, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e competenti al rilascio delle autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica, ivi incluse quelle statali, che confluiscono nell'autorizzazione unica, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, nonché tutte le autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta, comunque denominati, necessari alla costruzione ed esercizio dell'opera di cui all'autorizzazione unica e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Le istanze di concessione ai fini dell'uso delle acque devono essere presentate all'autorità competente congiuntamente all'istanza di autorizzazione unica. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica propone nei confronti dell'amministrazione inadempiente l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."

47.18

BORGHESE

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) premettere il seguente:

02.1) al primo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti ", *incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h)*,«.

47.19

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), il punto 2.1) è soppresso;

b) al comma 3, capoverso lettera b) è sostituita dal seguente: «al comma 3-*bis*, le parole: «nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo » sono soppresse.

47.24

DAMANTE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero "2.1".

47.27

FRANCESCHELLI

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 2.1) aggiungere in fine le seguenti parole:« e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:" La predetta fascia di rispetto è ridotta a 100 metri per gli impianti fotovoltaici a terra ed opere connesse ed infrastrutture necessarie, anche nella forma di CER, installati nel perimetro delle aree industriali dismesse o di siti oggetto di bonifica, previa demolizione del fabbricato esistente.»

47.29

MISIANI

All'articolo 47, apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, lettera a, dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-*bis*) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche*

con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;"

b) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti in sede di ponderazione degli interessi giuridici accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti in corso. Per quanto riguarda la protezione delle specie tale principio si applica nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento UE n. 2022/2577 del 22 dicembre 2022."»

c) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 22, comma 1, lettera a), prima delle parole "nei procedimenti" sono inserite le seguenti: "qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

d) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole "senza variazione dell'area interessata" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

e) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

f) al comma 3, lettera c), capoverso 4, sostituire le parole "e, ove previsto," con le seguenti: ", ove prevista, e";

g) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

h) al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzano la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

i) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono ag-

giunti i seguenti: «8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea».

47.30

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<a-*bis*) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-*bis* Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-*ter*. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-*bis*), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate, sono tenute ad affidare i lavori, servizi e forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-*ter*. La durata dei rapporti di sub-concessione di cui al comma 8-*bis* è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla

durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di sub-concessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

8- quater. Ai fini dell'affidamento delle aree idonee di cui al comma 8, lettera *c-bis*, l'ente concedente, anche con il supporto del GSE SpA, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 23 luglio 2009, n. 99, verifica la coerenza della capacità installativa pianificata, nonché i termini e i tempi della subconcessione garantendone la coerenza con la vita utile degli impianti che insisteranno sulle aree. L'ente concedente individua le modalità di cessione dell'energia, a condizioni di mercato, connessa al fabbisogno della rete autostradale in concessione al fine di ridurre i costi di gestione inclusi nel pedaggio".>

47.40

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Articolo 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "*L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati*";

b) al comma 3 dopo le parole "*di cui al presente articolo.*" inserire le seguenti "*Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.*"

47.41 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»;

b) al comma 4, sopprimere le parole «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

c) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzano la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".

47.42

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classifi-

cate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.».

47.51

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 22-*bis*.", al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo eventuali procedure di valutazione ambientale, se dovute";

2. al comma 3,

i. lettera b), dopo le parole "qualora non sottoposti", inserire le seguenti: "a procedure di";

ii. lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA per i progetti compresi nell'Allegato II e II-*bis* alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni, fermo restando i tempi previsti dal D.lgs. n. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento di VIA. I procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi secondo la previgente disciplina."

47.55

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis. all'articolo 30, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: "si associno", sono inserite le seguenti: ", anche costituendo, allo scopo, soggetti di diritto autonomo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b) della presente legge,";

b) alla lettera a), dopo le parole: "stesso edificio o condominio", sono inserite le seguenti: "o in complessi o sistemi immobiliari conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi inclusi gli spazi esterni coperti o scoperti agli stessi pertinenziali, o conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 purché si tratti di edifici, anche polifunzionali, ricadenti in una o più delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.";

c) dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, purché si trovino nel medesimo edificio o condominio di cui alla lettera a), possono ricorrere ai modelli di autoconsumo collettivo previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210."

47.62

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata.».

47.68

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3.1. In deroga al comma 3, per gli impianti onshore sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica. Su richiesta del proponente, la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

47.76 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».

c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».

d) Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo, sopprimere le parole: "comprende il provvedimento di VIA e";

2. dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

3. sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

e) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

f) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

47.80

POTENTI, DREOSTO, Claudio BORGHI

Al comma 3, lettera c), capoverso 4, dopo le parole "in pristino dello stato dei luoghi" inserire le seguenti: «con l'impegno, alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia, da versare a favore dell'ammi-

nistrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province».

47.87

Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia"

47.88

DAMIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che include la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e recepisce ed armonizza le prescrizioni rese dalla competente Commissione e dalle altre amministrazioni secondo le conclusioni della conferenza di servizi, costituisce il titolo unico e sostituisce ogni altro atto ai fini della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse, nonché ai fini del suo esercizio senza termini finali e dei conseguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnologico nonché degli interventi di potenziamento non comportanti un aumento superiore al 25% dell'estensione e al 50% dell'altezza massima dell'impianto.»

47.90

DE PRIAMO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

b) al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo con altre amministrazioni aggiudicatrici».

47.94

PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER, DURNWALDER, MUSOLINO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* "nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,";

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici."

47.96

Sabrina LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Autorità di sistema portuale" sono inserite le seguenti: "nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".»

47.102

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, MUSOLINO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.105

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i

quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.".

47.106

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice».

47.107

SPINELLI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura

ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.".

47.109

AMBROGIO, MENNUNI, LIRIS, NOCCO

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

d) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in

forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443».

47.116

NOCCO, DE CARLO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 10, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «ivi inclusi» inserire le seguenti: «gli impianti esistenti a biomasse e biogas e»;

b) dopo le parole: «del medesimo articolo 8» inserire le seguenti: «ed in deroga ai limiti di cui alla lettera d) dell'articolo 31, comma 2.

47.122

BERRINO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, tutti i soggetti concessionari di spazi demaniali in ambito portuale possono aderire, quali soci, alle comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

47.123

MENNUNI, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 11 è riconosciuta priorità ai soggetti di cui alla lettera a).».

47.127

LOTITO

Dopo il comma 11, sono aggiunti infine i seguenti:

«11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.128

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Aggiungere in fine i seguenti commi: «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.»

47.130 (testo 2)

ROMEO, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".

11-*ter*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'im-

mediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

47.133

AMBROGIO, IANNONE, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. All'art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-novies: "Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici ubicati nelle aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021 nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021."

47.134

TREVISI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

"11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.

8-ter. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.»."

47.137

Sabrina LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentanti da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»

47.141

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-*bis*. "Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, con riguardo alle imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali, si intende il valore di 115,50 euro/MWh pari alla media degli ultimi cinque anni del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.142

TURCO, SIRONI, CASTELLONE

Aggiungere, in fine, i seguenti comma:

«11-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

11-*ter*. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

47.0.1

ROMEO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe del servizio di teleriscaldamento)

1. All'articolo 10, comma 17, lett. e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole "esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni" sono sostituite dalle seguenti: «in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.»

47.0.9

FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 47-bis.

(Disposizioni per la promozione di un teleriscaldamento efficiente)

1. Al fine di sfruttare le potenzialità del teleriscaldamento nel mix tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del riscaldamento e raffrescamento, la Componente 3 - Misura 3 della Missione 2, Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente del PNRR è finanziata, per l'anno 2023, con ulteriori 233 milioni di euro finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2023 ai sensi del Decreto direttoriale n. DGIE n.435/2022 del 23 dicembre 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 233 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.11

DURNWALDER, PATTON, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Semplificazioni in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica)

1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.».

Art. 48

48.3

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni»;

48.4

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) adulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni";

Art. 49

49.1

RAPANI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente comma:

«2-quater. Ai fini dell'applicazione delle soglie previste dal presente decreto, per "potenza" si intende, nel caso di impianti fotovoltaici, il minor valore tra la potenza complessiva degli inverter e la somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici.»».

49.9

MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente: "9-quater. La soglia per le valutazioni ambientali, nei casi previsti dal comma 9 bis, è innalzata a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha sempre facoltà di autorizzare separatamente l'impianto rispetto alle opere connesse, nel contesto delle procedure abilitative semplificate e delle Dichiarazione di inizio lavori asseverate. In tale caso è sufficiente ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti ai fini dell'accesso alle procedure semplificate o della dichiarazione di inizio lavori asseverata saranno valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto.

49.13

NATURALE, SIRONI, DI GIROLAMO, CASTELLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-bis.» apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con qualunque modalità,» e aggiungere, in fine, le seguenti: ", fermo restando il rispetto della

normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE";

b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.

49.14

FRANCESCHELLI

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole: « appartenenti a rete natura 2000» sono aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei con visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone.»;

b) al comma 3, capoverso 1-bis, dopo le parole: « appartenenti a Rete Natura 2000» sono aggiunte le seguenti: « nonché al di fuori delle aree territoriali e dei con visivi dei siti Unesco e delle relative zone tampone»

49.16

ROSA, DELLA PORTA, SIGISMONDI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, capoverso lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 5-bis., dopo le parole "medesimo decreto," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".

b) all'ultimo periodo del comma 5-bis., dopo le parole "n. 42 del 2004" sono aggiunte le seguenti: "ove consentiti dalle eventuali prescrizioni d'uso del provvedimento istitutivo".

49.25

DE CARLO, MENNUNI, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei

limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda, o quota dei terreni, da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 65, commi 1-*quater*, 1-*quinqües* e 1-*sexies* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), par. 2.2. delle linee guida in materia di impianti agrovoltaici adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del conduttore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199»;

b) dopo il capoverso 1-*bis*, inserire il seguente capoverso: «1-*ter*. La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al comma 1-*bis*, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

49.32

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, al capoverso "1-bis.", primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* "sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e";

b) *sostituire le parole* «ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo,» *con le seguenti:* «in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,».

49.33

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, capoverso «1-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da «o da società a partecipazione congiunta» fino a «condizioni» con le seguenti: «singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.»

49.34

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1 bis, primo periodo, dopo le parole: «ramo d'azienda» aggiungere le seguenti: «o quota dei terreni».

49.35 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "ramo d'azienda" inserire le seguenti: "o quota dei terreni"; e al secondo periodo, sostituire la parola: "coltivatore" con la seguente: "conduttore".

49.37

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, capoverso "1-bis.", all'ultimo periodo, dopo le parole: «L'installazione» inserire le seguenti: «non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed».

49.38

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1 bis, secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente: «conduttore».

49.40

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI

Al comma 3, capoverso 1 bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».

49.42

NATURALE, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

b) dopo il capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente: "1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.".

49.47a (già 47.65)

SILVESTRO

Sostituire comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.» "

49.49

Sabrina LICHERI, SIRONI, CASTELLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa» con le seguenti: «nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le

condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.»

49.52

SCURRIA, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. La garanzia finanziaria pari all'importo determinato dal GSE per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, deve essere interamente versata nel periodo massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione dalle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo Sistema collettivo segnalante».»

49.54

NAVE, NATURALE, TREVISI, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da Garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.»"

49.0.1

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 49-*bis*

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE."

49.0.3

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Articolo 49-bis

(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *c*) e *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5,

comma 5, lettera *h*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.»

49.0.6

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO, MURELLI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis (*Impianti alimentati a biomassa solida*).

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 14, dopo le parole "bioliquidi" sono aggiunte le seguenti: "nonché impianti alimentati da biomassa solida».

49.0.8

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49 bis (*Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare*)

1. All'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) "provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'art. 14 della Legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'art. 1, comma 499, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso";

2. All'art. 3 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016, la lettera m) è sostituita dalla seguente: m) "aziende agroalimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue";

3. al Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le parole: "piccole aziende agroalimentari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "aziende agroalimentari".

49.0.10

PAROLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Articolo 49-bis

(Disposizioni in materia di tassazione delle agroenergie)

1. Per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di stabilizzare la pressione fiscale per le imprese agricole che producono energia rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo e ai soli fini fiscali, si intende il valore corrispondente al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica registrato nel corso del 2021 dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente.»

49.0.11

PAROLI, RONZULLI

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con Tariffa Onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore

tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 50

50.2

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE, PAITA

Sopprimere l'articolo.

50.3

DAMANTE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

50.4

MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i provvedimenti di fuori ruolo, gli accordi di assegnazione temporanea nonché i provvedimenti di aspettativa di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.".

50.5

LORENZIN, MANCA

Sostituire i commi da 10 a 15 con i seguenti:

« 10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto delle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

11. Il Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione" (NUVAV) è costituito da un numero massimo di cinquanta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono individuati, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato

il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.

Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del nucleo;

c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

d) le attività del Nucleo di supporto alle funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle

finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

15. Le denominazioni «Nucleo di valutazione, analisi e verifica per le politiche di coesione» e «NUVAV» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

50.6

GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT, VERSACE

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

50.7

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 17 con il seguente:* "17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo potranno beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo com-

plementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

b) Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti: "17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma precedente, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.8

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tutte le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo possono beneficiare delle disponibilità residue relative al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

50.9

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 17, dopo le parole: "le amministrazioni centrali" inserire le seguenti: "e le amministrazioni regionali o provinciali";*

b) *al comma 18 dopo le parole: "al Dipartimento per le politiche di coesione" inserire le seguenti: "e alle Regioni e alle Province Autonome" e dopo le parole: "legge 30 dicembre 2020, n. 178" inserire il seguente periodo: ". A tale riguardo, le Regioni e le province autonome possono continuare utilizzare i sistemi informatici di monitoraggio, controllo e rendicontazione individuali, fatto salvo l'obbligo di trasferire i dati nel sistema ReGIS".*

50.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

"17-*bis*. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono procedere, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

17-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024, destinati alla copertura del salario accessorio del personale di cui al comma precedente ed eventuali ulteriori oneri aggiuntivi. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 17-*bis*, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale in servizio presso i predetti enti e il relativo costo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

50.14

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 17 inserire il seguente: «17-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regola-

mento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GUL 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU e complementare al PNRR, le amministrazioni titolari dei suddetti rapporti di lavoro possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

Art. 51

51.1

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dall'annualità 2023-2024, i rimborsi, derivanti dalle domande di pagamento inviate alla Commissione europea e relativi a spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali, cofinanziati dai fondi SIE, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale, ad apposita contabilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE gli importi riferiti alle spese sostenute con risorse nazionali ed imputate ai programmi nazionali e regionali.

1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sulla contabilità di cui al comma 1-bis, ferme restando la destinazione regionale delle stesse».

Art. 52

52.1

LORENZIN, MISIANI, FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale di Piombino, di cui all'accordo di programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, sottoscritto in data 24 aprile 2014 e finanziato con delibera CIPE per 50 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza operativa della falda, con la finalità di consentire il rifinanziamento dell'intervento fino a complessivi 88 milioni di euro, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nell'ordinanza del Commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino n. 140 del 25 ottobre 2022, è autorizzata la spesa complessiva di 41 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025, 10 milioni di euro nel 2026 e 9 milioni di euro nel 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

52.2 (testo 2)

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

a. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

b. al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

con le seguenti: "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

c. dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

52.6

Barbara FLORIDIA, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"*10-bis.* Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europa o per le procedure di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.

10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma *2-ter*, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006."»

52.9

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente: «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato inter-

ministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 1 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione delle risorse da assegnare alla medesima Regione. La medesima delibera aggiorna il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.».

52.10

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del Codice Civile, secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del Codice Civile."

52.11

SILVESTRO, DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'implementazione del sistema di tracciabilità di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, nonché di assicurare i necessari interventi di prevenzione di danni all'ambiente ed ai sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, in via sperimentale le regioni possono prevedere, con propri provvedimenti, sistemi di tracciamento e controllo degli autospurgo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS."

Art. 53

53.1

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola «infrastrutturali» e sostituire le parole: « risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).«*

53.2

GERMANÀ, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "30 giugno 2023".

53.3

MAFFONI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, sostituire le parole "risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori." con le seguenti: "risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016"

53.6

MATERA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", o che con decreto di assegnazione del finanziamento e con convenzione o accordo per il trasferimento del contributo sottoscritto alla data del 31 dicembre 2022, risultano titolari di finanziamento per il quale è stato approvato il progetto esecutivo."

53.7 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» *con le seguenti:* «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono ridistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024

(pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).»

53.8

ROMEO, MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11.".»

Art. 55

55.1

SIRONI

Sopprimere l'articolo.

55.4

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero, nonché di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e di autorità abilitata alla formazione di operatori socioeducativi».

b) comma 4, le parole «*ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*», sono soppresse.

55.5 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a. *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Agenzia italiana per la gioventù» *con le seguenti:* «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro»;

b. *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

c. *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» *con le seguenti:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

d. *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

e. *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» *inserire le seguenti:* «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione»

55.0.1

DE CARLO, LIRIS, NOCCO, AMBROGIO, MENNUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i Comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.

3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.

3bis. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti Comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

4. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020 recante "Misure per

la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i Comuni di cui al comma 3bis possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.»

Art. 57

57.2

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON, MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo normative provinciali e nel rispetto degli obiettivi, dei criteri e della tempistica previsti dai predetti piani nazionali, nell'ambito del corrispondente settore.

1-ter. Gli enti locali possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e succes-

sive modificazioni. Gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai riparti dei fondi o ai finanziamenti in osservanza delle direttive stabilite dalla rispettiva Provincia autonoma.

1-*quater*. Le disposizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.»
